

## Scheda della Regione

Superficie:	<b>Km<sup>2</sup> 24.089</b>
Popolazione (99):	<b>1.654.470</b>
Occupati (98):	<b>509.000</b>
In cerca di occupazione:	<b>132.000</b>
Rientri dall'estero (96):	<b>17.49</b>
Trasferimenti per l'estero (96):	<b>1.378</b>
Province: <b>Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari</b>	
Comuni:	<b>377</b>

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



## Indice

### *Sintesi degli interventi*

**Legge Regionale n. 7  
del 15 gennaio 1991**  
*Interventi a favore dell'Emigrazione*

**Decreto del Presidente  
della Giunta 27 agosto 1991, n. 191**  
*Regolamento per l'attuazione della legge regionale  
sull'emigrazione*  
*Criteri e modalità per domande e contributi*

**Programma annuale 2000**  
**Regione autonoma della Sardegna**  
*Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Fondo Sociale*  
*Interventi a favore dell'emigrazione L.R. 7/91*



# Sintesi degli interventi

## Beneficiari

Coloro che sono nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi e i discendenti, anche se non sono nati in Sardegna purché abbiano almeno un genitore sardo. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana. Le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia e all'estero, secondo le leggi dello stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

## Ambito degli interventi

**a)** interventi atti ad agevolare l'esercizio di voto alle consultazioni elettorali di interesse regionale e amministrativo;  
**b)** interventi rivolti a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia:  
- contributi annui ai circoli sardi per le spese di funzionamento, sino al 90% delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;  
- contributi una tantum a fondo perduto ai circoli sardi per l'acquisto di attrezzature e arredi, sino al 70% del loro valore;  
- contributi straordinari ai circoli sardi per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale; sino al 50% della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;  
- contributi ai circoli sardi per attività sociali, culturali, formative, e informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75% della spesa documentata;  
- contributi annuali alle associazioni di tutela per le spese di funzionamento, sino al 90% delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;  
- contributi una tantum a fondo perduto alle associazioni di tutela per l'ac-

quisto di attrezzature e arredi, sino al 90% del loro valore;

- contributi straordinari alle associazioni di tutela per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 90% della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;

- contributi alle associazioni di tutela per attività sociali, culturali, formative e informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 50% della spesa documentata.

**c)** interventi rivolti ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati e alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, di sicurezza sociale e pensionistica;

**d)** interventi rivolti a favorire e garantire i collegamenti culturali e informativi con la Sardegna, nonché interventi di carattere formativo:

- interventi diretti dell'amministrazione regionale;  
- finanziamento della pubblicazione di un periodico destinato agli emigrati e alle loro famiglie al fine di garantire una più corrente ed efficace informazione;  
- realizzazione di progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali e internazionali;  
- studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;  
- assegni e borse di studio;  
- soggiorni per gli emigrati e le loro famiglie;  
- corsi di formazione professionale per il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari rientrati;  
- finanziamento di biblioteche, acquisto e riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette, pubblicazione di libri e materiale informativo in genere;

**e)** rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, e alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dell'Isola;

**f)** agevolazioni per favorire l'attività economica di quanti intendono rientrare in Sardegna;

- provvidenze o benefici previsti dalle norme regionali in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura o pastorizia;

- agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

## Domande e documentazione

Le modalità di concessione dei contributi, delle agevolazioni e delle provvidenze previsti dalle leggi regionali sono disciplinati dal Regolamento emanato con DPG n.191 del 27 agosto 1991 che indica anche la documentazione necessaria. Per maggiori e più dettagliate informazioni si suggerisce di consultare comunque il Programma annuale allegato o di contattare:  
Regione Sardegna  
Ufficio Emigrazione

### Per informazioni:

Regione Sardegna  
Assessorato al lavoro  
Settore Emigrazione  
Via 28 Febbraio  
09100 Cagliari  
Tel. 070/6065545



Sommario



## Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 Interventi a favore dell'Emigrazione

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Articolo 1

###### Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dall'Isola:

- a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;
- b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;
- c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine;
- d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolate.

2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dall'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità.

##### Articolo 2

###### Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

##### Articolo 3

###### Tipologia degli interventi

1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:

- a) ad agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori dalla Sardegna;

- b) a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia;
- c) ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;
- d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola
- e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;
- f) a favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero;
- g) ad agevolare e favorire l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;
- h) a garantire il reinserimento abitativo;
- i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde.

##### Articolo 4

###### Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.

2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare.

3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge.

4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

### TITOLO II

#### NATURA DEGLI INTERVENTI

##### CAPO I

###### Interventi atti ad agevolare l'esercizio di voto

##### Articolo 5

###### Determinazione delle agevolazioni

1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

“Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell'ambito



della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato. La legge finanziaria dell'anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l'ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi".

## **CAPO II**

### **Interventi rivolti a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia**

#### **Articolo 6**

##### **Circoli di emigrati sardi**

1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.
2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale.
3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 41 della presente legge.

#### **Articolo 7**

##### **Contributi ai circoli degli emigrati sardi**

1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell'articolo precedente sono erogati:
  - a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;
  - b) contributi una tantum a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 70 per cento del loro valore;
  - c) contributi straordinari per il trasloco e/ o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 50 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;
  - d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa documentata.
2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

#### **Articolo 8**

##### **Associazioni di tutela**

1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.
2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, secondo e terzo comma.
3. Alle associazioni alle quali sia stato riconosciuta la funzione sono erogati:
  - a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

- b) contributi una tantum a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 90 per cento del loro valore;
- c) contributi straordinari per il trasloco e/ o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 90 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;
- d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa documentata.

4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.
5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni due anni. A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento del preventivo presentato ed approvato.
6. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.
7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad incontri, non preventivati nel programma triennali o annuale, con le comunità dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio, saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione della Amministrazione regionale.

#### **Articolo 9**

##### **Federazione delle associazioni di tutela**

1. Al fine di contribuire a promuovere la crescita umana, culturale e professionale dei lavoratori sardi emigrati e dei loro familiari, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l'attività promozionale della federazione delle associazioni di tutela presenti nella Consulta regionale dell'emigrazione.
2. Per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della Sardegna eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di tutela.

#### **Articolo 10**

##### **Modalità di concessione dei contributi**

1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione triennale.

#### **Articolo 11**

##### **Federazione dei circoli**

1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuto democratici, aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.
2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti



secondo i criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.

3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge: - stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra in congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico - amministrativa; - promuovono iniziative di interesse generale per i circoli; - discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione; - vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.

4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione che esprime il presidente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e possono concorrere alle relative spese di funzionamento.

## **Articolo 12**

### **Finanziamento delle spese**

1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale.

## **Articolo 13**

### **Contributi per congressi**

1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del preventivo presentato, non reiterabile nell'arco di tre anni.

## **Articolo 14**

### **Prestazioni occasionali**

1. Non sono ammesse a contributo nè le spese derivanti da consulenza od altre prestazioni occasionali, nè le spese di segreteria sostenute dai componenti degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

## **CAPO III**

### **Interventi rivolti ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, di sicurezza sociale e pensionistica**

## **Articolo 15**

### **Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari**

1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

## **Articolo 16**

### **Agevolazioni per gli studenti**

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge regionale n. 37/ 87.

## **Articolo 17**

### **Interventi in materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica**

1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale concede un contributo straordinario pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che abbiano assunto stabile dimora fuori dal territorio regionale per almeno sette anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

## **CAPO IV**

### **Interventi rivolti a favorire e garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'isola, nonché interventi di carattere formativo, interventi diretti dell'amministrazione regionale.**

## **Articolo 18**

### **Periodo di documentazione**

1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di garantire una più corrente ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.

2. Entro i sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone all'approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del periodico "Il Messaggero Sardo" e di tutte le attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell'emigrazione.

## **Articolo 19**

### **Progetti regionali**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel program-



ma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati.

3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:

a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegno locali, interregionali ed internazionali;

b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

c) assegni e borse di studio;

d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private;

e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati dall'estero laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;

f) il finanziamento di biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico:

a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato alla realtà extraisola di elezioni;

b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.

## **Articolo 20**

### **Rientro emigrati**

1. Nell'ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni.

2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

## **CAPO V**

### **Agevolazioni per favorire l'attività economica di quanti intendono rientrare in Sardegna**

#### **Articolo 21**

##### **Procedure per la concessione delle agevolazioni**

1. Gli emigrati che intendono rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono, su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.

3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna.

4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

#### **Articolo 22**

##### **Reinserimento abitativo**

1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

## **CAPO VI**

### **Ufficio Regionale consulenza emigrati**

#### **Articolo 23**

##### **Attività dell'ufficio regionale consulenza emigrati**

1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i seguenti compiti:

a) garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;

b) fornire l'eventuale documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della presente legge l'accesso ai benefici di cui alla linea precedente.

## **TITOLO III**

### **CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE**

#### **Articolo 24**

##### **Compiti della Consulta**

1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione.



2. Sono compiti della Consulta:

- a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;
- b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;
- c) effettuare proposte in materia di:
  - interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;
  - studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;
  - conferenze regionali sulle materie di sua competenza;
- d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;
- e) vigilare sull'attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela;
- f) formulare proposte in materia di prima occupazione; esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione;
- g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli emigrati nelle redazioni dei rispettivi statuti.

### **Articolo 25**

#### **Composizione della Consulta regionale per l'emigrazione**

1. La Consulta regionale per l'emigrazione è composta da:

- l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
- un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, in:
  - Italia
  - Germania
  - Francia
  - Belgio
  - Lussemburgo
  - Olanda
  - Inghilterra
  - Danimarca
  - Paesi Scandinavi
  - Svizzera
  - Penisola Iberica (Spagna - Portogallo)
  - Argentina
  - Brasile
  - America Latina (escluse Argentina e Brasile)
  - Canada
  - Stati Uniti d'America
  - Australia
- da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;
- da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;
- da un rappresentante designato dal Ministero per gli affari esteri;
- da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
- da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiore a 15 esprimono due componenti.

### **Articolo 26**

#### **Modalità di costituzione.**

#### **Funzionamento ed oneri**

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. la Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.
3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma precedente per la nomina della Consulta.
4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organi, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età.
7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna, compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linee, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente nono comma.
9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000.
10. Dei lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla Commissione consiliare competente.
11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione.
12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificativi di spesa.

### **Articolo 27**

#### **Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati**

1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli



riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata.

2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge;
- c) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

### **Articolo 28**

---

Organi:

1. Sono organi della Consulta:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato di presidenza.

### **Articolo 29**

---

#### **Funzioni del presidente della Consulta**

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.
2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.
3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo seguente.
4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.

### **Articolo 30**

---

#### **Comitati di presidenza**

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli emigrati.
2. Funge da segretario il segretario della Consulta.

### **Articolo 31**

---

#### **Funzioni del comitato di presidenza**

1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
  - a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;
  - b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;
  - c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;
  - d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;
  - e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;
  - f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il prescritto parere alla Consulta;
2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui

alla precedente lettera f), nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Al componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.

### **Articolo 32**

---

#### **Gruppi di lavoro**

1. Per le esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.
2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.
3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

### **Articolo 33**

---

#### **Sedi di riunione dei gruppi di lavoro**

1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa.
2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente articolo 26.

### **Articolo 34**

---

#### **Struttura amministrativa per l'attuazione della legge.**

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico - amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.
2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n° 10.
3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla 4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.
5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.

### **Articolo 35**

---

#### **Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la





proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

### **Articolo 36**

#### **Contributi aggiuntivi straordinari**

1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola, l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributi ai sensi del precedente articolo 7, lettera d).

### **Articolo 37**

#### **Composizione del comitato**

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è così modificato:

E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

- a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;
- b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze;
- c) da un rappresentante dell'Assessore regionale della programmazione;
- d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci;
- e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;
- f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario".

### **Articolo 38**

#### **Compensi ai componenti il Comitato**

1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso previsto dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c) della stessa legge regionale.

### **Articolo 39**

#### **Copertura finanziaria**

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo articolo 40, vengono soppresse.

### **Articolo 40**

#### **Abrogazione**

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l'articolo 5, primo comma, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 1986, n. 111.

### **Articolo 41**

#### **Regolamento di attuazione**

1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della presente legge.

### **Articolo 42**

#### **Norme transitorie**

1. In sede di applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 25, 28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento proporzionale al contributo concesso nella precedente annualità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1991



## Decreto del Presidente della Giunta 27 agosto 1991, n. 191 Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione

### Il Presidente della Giunta Regionale.

#### Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'articolo 2, III - comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, recante: «L'emigrazione», ed in particolare l'art. 41;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 3n del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1991 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

#### Emana

il seguente decreto, recante: «Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione».

### Articolo 1

#### Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi

1. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Ai fini del riconoscimento non è ammessa l'iscrizione dello stesso socio in più di un circolo.

3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalità previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

4. Non è ammessa la presenza di più di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall'amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.

5. Eccezionalmente è consentito il riconoscimento di più di un circolo di emigrati sardi in città di straordinaria rilevanza per le comunità dei sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi.

6. I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa città dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.

7. Ai fini del riconoscimento, i circoli dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro Fondo sociale-- domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco dei soci contenente generalità e residenza;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- e) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente ai fini statutari.

### Articolo 2

#### Riconoscimento delle associazioni di tutela

1. Possono essere riconosciute le associazioni di tutela di emigrati sardi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, che presentino all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- c) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- d) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale adibita esclusivamente ai fini statutari.

### Articolo 3

#### Riconoscimento delle federazioni dei circoli

1. Possono essere riconosciute, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, le federazioni dei circoli di emigrati sardi che abbiano consociati non meno di 5 circoli regolarmente riconosciuti dalla Regione.

2. Ai fini del riconoscimento, le federazioni dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco dei circoli confederati;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

### Articolo 4

#### Composizione delle federazioni dei circoli

1. Sono componenti delle federazioni dei circoli di emigrati sardi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, oltre i membri di diritto, i rappresentanti dei circoli, designati, in base ai rispettivi statuti, nella misura massima di uno ogni 500 soci o frazioni pari o superiore a 200 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1991.

### Articolo 5

#### Utilizzo dei contributi ai circoli di emigrati sardi

1. I circoli di emigrati sardi sono autorizzati, a valere sul contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15



gennaio 1991, n. 7, ad effettuare spese per il funzionamento degli stessi per:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- f) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

3. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

### Articolo 6

#### Utilizzo dei contributi alle associazioni di tutela

1. Tra le spese di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, rientrano le seguenti:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- r) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

- a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;
- b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi delle associazioni di tutela;
- c) partecipare agli incontri dei direttivi delle associazioni stesse con i circoli e le federazioni;
- d) partecipare a convegni, conferenze, incontri e dibattiti inerenti il mondo dell'emigrazione.

4. È ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe esistenti per i dipendenti della Regione sarda, per l'uso del mezzo proprio, nel territorio nazionale, esclusivamente - al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

### Articolo 7

#### Modalità per le spese delle federazioni

1. Le spese alle quali le federazioni dei circoli possono concorrere, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sono quelle indicate all'articolo 5, primo comma, lettere a), b), c), d), f), h), i) del presente regolamento.

2. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo di lire 1.000.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente delle federazioni, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

- a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;
- b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi della federazione;
- c) partecipare agli incontri dei direttivi delle federazioni stesse con i circoli federati.

4. È ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe in vigore delle singole nazioni, per l'uso del mezzo proprio esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

### Articolo 8

#### Modalità di concessione dei contributi

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, in loro favore, i circoli di emigrati sardi, le associazioni di tutela degli emigrati e le federazioni dovranno presentare, annualmente, domanda, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1991 corredata dei seguenti documenti:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- programma delle attività progettate;
- bilancio preventivo per l'anno finanziario in corso e consuntivo dell'anno precedente;
- inventario dei beni;
- elenco dei soci aggiornato, come previsto dall'articolo 1, settimo comma, lettera b) del presente regolamento.

2. La presentazione dell'elenco dei soci non è richiesta per le associazioni di tutela e per le federazioni dei circoli.

3. I contributi sono erogati nella misura del 90 per cento del contributo assegnato all'inizio dell'esercizio finanziario mentre il



saldo del rimanente 10 per cento verrà corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potrà comunque essere concesso il contributo per l'anno in corso se non sarà rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

## **Articolo 9**

### **Requisiti dei componenti gli organi direttivi e di controllo dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela**

1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della legge regionale n. 7 del 1991.

2. Qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento dei circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.

## **Articolo 10**

### **Utilizzo dei contributi regionali**

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 7, primo comma, lettera d), all'articolo 8, terzo comma, lettera d) e quinto comma all'art. 12, all'art. 13 e all'art. 19, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, possono effettuarsi spese per:

- a) il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, i convegni e le manifestazioni varie;
- b) il pagamento del nolo delle attrezzature varie, (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc.) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;
- c) il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno ai partecipanti a convegni, congressi, conferenze etc., formalmente invitati dall'Assessore regionale del lavoro o espressamente delegati dai circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

## **Articolo 11**

### **Sussidi una tantum**

1. Ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che si trovino in particolari situazioni di indigenza, possono essere concessi sussidi straordinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, non ritirabili nell'arco dell'anno, nella misura massima di lire 2.000.000.

2. Onde usufruire dei benefici di cui al comma precedente, i richiedenti devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del capo di famiglia o dello stesso richiedente;
- c) certificato rilasciato dal sindaco o dall'autorità consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessita di assistenza;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito del capo di famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

3. La misura del sussidio sarà così determinata:

- a) lire 1.000.000 al richiedente;
- b) lire 400.000 per il coniuge a carico;
- c) lire 300.000 per ogni figlio a carico od altro familiare convivente senza reddito, risultante dalla situazione di famiglia.

## **Articolo 12**

### **Trasporto salme**

1. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sussidi per consentire il trasporto nell'isola delle salme degli emigrati deceduti da non più di due anni, nella penisola od all'estero. La misura del sussidio è fissata nel 75 per cento della spesa documentata per la traslazione della salma in Sardegna, escluse le onoranze funebri, e altresì concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che ne curi la traslazione.

2. Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i familiari devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:

- a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato qualora l'emigrato sia deceduto all'estero;
- b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal Consolato italiano, qualora trattasi di deceduti all'estero;
- c) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto;
- d) biglietto di viaggio del familiare che curi la traslazione della salma.

## **Articolo 13**

### **Rientro emigrati**

1. Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, dovranno presentare domanda, in conformità alle norme sul bollo, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l'emigrato risiede, corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento, per coloro che rientrano dall'estero dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano. Coloro che siano già rientrati in Sardegna, dovranno produrre traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti uffici giudiziari. Il lavoratore autonomo dovrà presentare certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;
- b) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrano al suo seguito;
- c) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco - dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;
- d) certificato di stato di famiglia;
- e) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri



enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;

**f)** certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;

**g)** certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività.

Analoga dichiarazione del Sindaco dovranno produrre i coltivatori diretti;

**h)** eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciato da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

**i)** eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità;

**1.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dovrà indicare la data di rientro nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio dal quale si desuma la data di rientro in Sardegna.

**2.** Per il trasporto delle masserizie e del mobilio e concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di lire 3.000.000.

**3.** Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, e concessa inoltre un'indennità di prima sistemazione, dell'importo massimo di lire 1.000.000, in rapporto al nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:

**a)** lire 500.000 per l'emigrato che rientra;

**b)** lire 200.000 per il coniuge a carico;

**c)** lire 100.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

**4.** Per coloro che rientrano da paesi extraeuropei l'importo da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, non può essere superiore al 50 per cento delle spese documentate per ogni avente diritto.

**5.** In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L'interessato potrà comunque chiedere l'indennità di prima sistemazione o per trasporto masserizie, producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

**6.** I rimborsi e le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti ai sensi di leggi nazionali.

**7.** L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, l 27 agosto 1991.

## **Articolo 14**

### **Convenzione**

**1.** L'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - è autorizzato a stipulare apposita convenzione che regoli i rapporti con l'ente previdenziale competente, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio, n. 7.



# Programma annuale 2000

## Regione autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,  
Fondo Sociale

Interventi a favore dell'emigrazione L.R. 7/91

### I - Fonti normative e principi ispiratori

La legge regionale n. 7 del 1991 all'art.1 pone a carico dell'Amministrazione il compito di elaborare un Piano Triennale "articolato per anni", ai sensi della L.R. n. 11/83 artt. 1-2 e seguenti, da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore Regionale del Lavoro, sentite la Consulta per l'Emigrazione e la Commissione Consiliare competente.

Le istanze del mondo organizzato delle comunità dei sardi hanno dato vita in questi ultimi anni ad un vivace dibattito sul ruolo e le loro potenzialità rispetto ai problemi della crescita della Sardegna e delle sue risorse.

E' emerso prima di tutto che il mondo dell'emigrazione è profondamente cambiato rispetto a quello di trent'anni fa, cui si ispirava la tradizionale politica regionale e che quest'ultima, comunque, non ha fatto ancora passi decisivi verso il superamento dell'assistenzialismo e dell'intervento rivolto prevalentemente al mantenimento delle strutture.

Tra i sardi residenti fuori dell'Isola si collocano risorse e intelligenze che, adeguatamente valorizzate, possono tradursi in un vantaggio per la stessa Sardegna, sia in termini economici che di crescita culturale e sociale.

Il problema consiste nel reperire il punto di equilibrio tra ciò che può fare la Sardegna per i suoi corregionali sparsi nel mondo e ciò che, invece, può essere richiesto a questi come impegno per la rinascita, soprattutto economica, dell'Isola.

Il presente Programma, sia pur nella limitatezza delle risorse, si propone di dare una risposta a questo interrogativo con gli interventi che, nel corso del 2000, si prenderanno in considerazione.

Le conclusioni del dibattito su questi temi e gli stessi principi della legislazione in vigore, oltre che gli ambiti ristret-

ti di competenza della Regione Sarda, convergono inequivocabilmente verso una scelta di campo che privilegia i seguenti aspetti:

- A. Culturale;
- B. Relazionale e solidaristico;
- C. Economico - commerciale;
- D. Studi e Informazione;
- E. Adeguamento delle Strutture;
- F. Salute, riconoscimenti e valori esistenziali.

#### A. Aspetto culturale

Questo Programma prende in considerazione tutte le iniziative e le proposte di carattere culturale che si riferiscano ad aspetti di vita ed attività antropologicamente connesse con la soggettività delle comunità sarde, in Italia e all'estero, o attinenti al rigoglio e alla vivacità delle espressioni culturali tradizionali, o emergenti della Sardegna. In particolare, l'Amministrazione porrà attenzione a non creare subordinazioni all'interno delle diverse espressioni culturali e farà in modo che, in fase di programmazione annuale delle attività, il giudizio sulla loro ammissibilità possa essere reso da soggetti altamente qualificati.

Va tuttavia osservato che questo aspetto sarà curato, dall'Assessorato del Lavoro di concerto con quello della Cultura, il quale opera sulla base della legge regionale sulla promozione e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, che prevede lo svolgimento di queste specifiche attività nel mondo dell'emigrazione.

#### B. Aspetto relazionale e solidaristico

Non può essere trascurata la funzione primaria che ha presieduto, nel sorgere delle Associazioni dei sardi nel mondo, al bisogno reciproco di collegamento tra corregionali e di essi con la madrepatria. Quindi, l'aspetto relazionale e solidaristico all'interno della comunità e all'esterno di essa, verso la società ospitante e la Sardegna, sarà rafforzato e incentivato.

E ciò va conseguito con strumenti nuovi in relazione alle mutate esigenze dei tempi, che non conoscono più accentuati fenomeni di emigrazione in atto, ma non per questo mancano situazioni di oggettivo disagio psicologico e, spesso, anche materiale. Questo accade soprattutto nei Paesi nei quali si abbattano recessioni economiche in cui i primi a risentirne sono proprio gli immigrati.

Il Programma dovrà incentivare, quindi, le forme tradizionali di solidarietà e studiarne delle nuove che implicino il loro rafforzamento, fino al sostegno materiale di chi si trova in difficoltà momentanee, o rientra in Sardegna in condizioni materiali di estremo disagio. Un ruolo centrale avrà in questo quadro lo sviluppo delle relazioni dirette tra le istituzioni sarde e le comunità fuori dell'Isola, come pure una funzione importante sarà attribuita alla formazione professionale, all'integrazione culturale e alla formazione di nuove generazioni di dirigenti e per le strutture in emigrazione.

#### C. Aspetto economico e commerciale

Un aspetto che non può essere trattato se non indirettamente - ossia dal punto di vista promozionale e culturale - dall'Assessorato del Lavoro in quanto esplica in merito un'azione di stimolo e di conoscenza, con appositi studi e favorendo il raccordo con gli altri rami dell'Amministrazione, in modo che emergano a pieno le potenzialità espresse dal mondo dell'emigrazione.

Infatti, dal flusso costante di informazioni che arrivano al Fondo Sociale e dai risultati delle "Settimane Sarde", e iniziative analoghe intraprese nel corso di questi ultimi anni, appare evidente che ampi settori dell'emigrazione sarda si sono nel tempo evoluti e integrati nei modelli economici più avanzati del mondo occidentale. Comportamenti economici, professionalità, imprenditorialità, conoscenze e risorse si incominciano ad inventire in modo crescente



Sommario



anche tra gli emigrati sardi e i loro discendenti. Un'intelligente politica di raccordo con costoro potrà essere foriera di interessanti sviluppi.

Il rilevante aspetto commerciale, segnatamente della produzione artigianale e agroalimentare sarda costituisce una direzione meritevole di interesse e di approfondimento.

### **D. Aspetti dell'informazione**

Il flusso di notizie tra la Sardegna e le comunità di sardi in emigrazione e viceversa è la condizione essenziale per mantenere stretti i legami con l'Isola.

Per questo motivo andrà sviluppato l'aspetto dell'informazione, che comunque deve essere organizzata per abbracciare i vari campi e coinvolgere più direttamente gli stessi ambiti delle comunità sarde. Il Programma del 2000, anche attraverso il mensile del Fondo Sociale "Il Messaggero Sardo", prevede il potenziamento dei flussi informativi da e verso le comunità, utilizzando le più moderne tecnologie telematiche.

### **E. L'Adeguamento strutturale**

Vista la complessità dell'attività amministrativa gravante sul mondo dell'emigrazione, occorre rafforzare professionalmente alcune sue strutture, in modo che i numerosi volontari che in esso operano siano sollevati da incombenze amministrativo-contabili e si possano dedicare alla cura dei momenti più specificamente culturali della vita associazionistica.

Si continuerà, quindi, ad attuare il graduale decentramento della gestione delle attività del Fondo Sociale trasferendola alle strutture delle Federazioni, mentre l'istituzione regionale si riserva essenzialmente il compito di fissare i criteri d'intervento, di indirizzo e controllo. Solo qualora si rendesse necessario operare attraverso i Circoli, l'Amministrazione procederà all'erogazione diretta dei fondi.

### **F. Salute, riconoscimenti e valori esistenziali**

Aspetto di particolare rilevanza è quello relativo allo stato di salute dell'emigrato. A tutt'oggi tale aspetto non è compiutamente noto, per cui è evidente l'interesse per l'approfondimento della cono-

scenza degli elementi sostanziali per la formulazione di un profilo sociale, economico e sanitario della popolazione sarda emigrata, con particolare attenzione a quegli indicatori indispensabili per l'analisi demografica, statistica ed epidemiologica.

Tale aspetto verrà trattato nel paragrafo "Studi e ricerche" dei Progetti Regionali.

Per quanto riguarda i "riconoscimenti e valori esistenziali" si rimanda al paragrafo "Solidarietà sociale e soggiorni".

## **II - I soggetti**

I soggetti deputati ad attuare il Programma, indicati nella L.R. 7/91, che verranno chiamati a partecipare attivamente alla sua realizzazione, sono:

- A. I circoli degli emigrati sardi
- B. Le Federazioni dei Circoli
- C. Le Associazioni di tutela
- D. La Federazione delle Associazioni di Tutela
- E. La Regione
- F. La Consulta Regionale dell'Emigrazione

### **A. I Circoli degli emigrati sardi**

Sono considerati soggetti i Circoli dei sardi nel mondo regolarmente riconosciuti dalla Regione sarda ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/91

Nel presente Programma si ribadisce che il contributo regionale non può essere erogato esclusivamente sulla base del "riconoscimento".

I contributi ai Circoli e a tutti gli altri soggetti, espressione dell'associazionismo in emigrazione, anche ai sensi dell'art. 19 L.R. 40/90, verranno concessi ed erogati sulla base di criteri e modalità di seguito indicati.

### **B. Le Federazioni dei Circoli**

Le Federazioni dei Circoli sono deputate a rappresentare, in sede programmatica e di coordinamento, le istanze dei Circoli presso l'Amministrazione regionale. Quindi esse sono investite dal Piano, in ossequio alla funzione loro attribuita dalla legge.

A questo riguardo verrà attribuita ad esse un'apposita quota di finanziamen-

to, da ripartire al suo interno e fra i Circoli, sulla base di appositi criteri e modalità.

Nel Programma, l'Amministrazione s'impegna ad agire in stretto raccordo con esse e con la Consulta per ogni atto d'impulso, di vigilanza e di controllo dell'attività dei Circoli.

Laddove le Federazioni risultassero inerti o inadempienti nella gestione dei contributi concessi dal Fondo Sociale, quest'ultima potrà privare dette Federazioni di tale incarico e provvedervi direttamente, fatte salve le iniziative dovute ex legge.

### **C. Le Associazioni di Tutela**

Le Associazioni di Tutela rappresentano un importante raccordo tra il mondo delle Comunità sarde e le forze sociali della Sardegna. In questo senso, coerentemente con le disposizioni della legge, il loro ruolo consisterà principalmente nel rappresentare, proporre e disporre iniziative "sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna".

La capacità propositiva delle Associazioni di Tutela sarà valutata in relazione alla loro storia e al radicamento dimostrato con la realtà delle comunità sarde in Italia e all'estero.

Inoltre, sarà valutata in base all'attività pregressa a favore dell'emigrazione ed alla capacità delle proprie strutture di volontariato.

### **D. La Federazione delle Associazioni di Tutela**

La Federazione promuove la crescita culturale e professionale dei lavoratori sardi nel mondo e dei loro familiari e coordina le iniziative comuni delle Associazioni.

### **E. La Regione**

Il Fondo Sociale, oltre a presiedere e gestire tutte le fasi di predisposizione e di attuazione dei programmi e disporre i relativi atti d'impulso e di controllo, è chiamata ad elaborare in proprio, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/91, i cosiddetti "Progetti Regionali", la cui realizzazione potrà avvenire anche attraverso i Circoli, le Federazioni e le Associazioni di Tutela.

In particolare, saranno privilegiate le iniziative che prevedono il concorso di



altre Istituzioni e organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale.

### **F. La Consulta Regionale dell'emigrazione**

La Consulta regionale dell'emigrazione è chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'elaborazione ed attuazione del Programma Annuale. Perciò è necessario sfruttare tutte le opportunità fornite dalla legge perché essa possa operare da autentico consesso in grado di dare impulsi, pareri, elaborare proposte, partecipare ai momenti più importanti della vita della comunità ed effettuare una reale opera di vigilanza sull'attività dei Circoli, Federazioni ed Associazioni di Tutela. La stessa funzione la Consulta è chiamata a svolgere, ai sensi della L.R. 7/91, art. 24, in relazione a tutti gli adempimenti previsti dalle normative regionali in materia di emigrazione.

A questo proposito sarà cura dell'Amministrazione dare impulso all'attività del Comitato di Presidenza e a quella dei Gruppi di Lavoro della stessa Consulta.

### **III- Le attività**

Le attività svolte nell'ambito dell'emigrazione toccano ormai diverse branche dell'Amministrazione Regionale (Pubblica Istruzione, Turismo, Agricoltura, Trasporti, Sanità ecc.). L'Assessorato del Lavoro - attraverso il Fondo Sociale si va caratterizzando sempre più come un'istituzione deputata ad assicurare le risorse per il normale funzionamento delle Organizzazioni dei sardi nel mondo e per lo svolgimento delle attività atte al perseguimento delle loro finalità. Per questo motivo si ricercherà il costante raccordo con tutti gli altri Organismi regionali per migliorare la qualità dei servizi e delle iniziative rivolte al mondo dell'emigrazione. Le attività previste dal presente Programma sono le seguenti:

- 1) Attività e servizi a cura delle organizzazioni del mondo dell'emigrazione
- 2) Informazione
- 3) Progetti Regionali

#### **1) Attività e servizi a cura delle organizzazioni del mondo dell'emigrazione**

A. Le attività elaborate dalle Organizzazioni dei sardi nel mondo che verranno prese in considerazione per parametrare la concessione dei contributi dovranno rientrare nell'ambito socio-culturale e ispirarsi ai seguenti principi:

a) promuovere i valori della cultura e della società sarda;

b) essere rivolte alla comunità autoctona;

c) presentare un'integrazione tra valori antropologicamente culturali e valori sociali della comunità;

d) essere rivolte a tutta la comunità sarda, alla comunità locale e non solo alla base del Circolo;

e) presentare standards di capacità ed efficienza organizzativa, serietà e partecipazione che siano coerenti con il buon nome della Regione e della Sardegna;

f) articolarsi su una dettagliata previsione delle spese con indicazione di fonti di altre entrate, dalle quali si evinca che il sostegno regionale non rappresenta l'unica fonte di finanziamento;

g) la ricerca del bene dei sardi nei valori della vita e nelle sue condizioni di salute.

#### **B. I Servizi**

I Circoli degli emigrati sardi e le Associazioni di Tutela rivestono il ruolo storico di assistenza e informazione delle comunità sarde all'estero e di promozione di valori culturali ed economici della Sardegna nel paese di residenza. Queste attività vanno ulteriormente incoraggiate, ma ne va precisata la valenza e la portata in modo che appaia chiaro e quantificabile l'impegno dell'Organizzazione.

Affinché un'Organizzazione si possa presentare come erogatrice di servizi dovrà dimostrare di avere competenza e capacità tecnico-organizzativa nei seguenti ambiti:

- assistenza legale, sociale e sanitaria;
- informazione culturale ed economica sulla Sardegna e sul paese di residenza;
- consulenza, economica e lavorativa.

Essa, inoltre, dovrà riuscire a quantificare il più possibile l'entità del servizio erogato specificandone possibilmente il numero degli utenti, le caratteristiche del servizio (chi lo svolge, dove

e con quali orari, ecc.) e i risultati raggiunti.

#### **2) Informazione e mass-media**

Il problema dell'informazione si articola in due sezioni:

A) l'Informazione in genere;

B) il "Messaggero Sardo".

##### **A. Informazione**

Una parte delle risorse, secondo un apposito programma, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 L.R. 7/91, andrà, prioritariamente - ma non solo - per la produzione di informazione con sistemi multimediali: Internet, Trasmissioni Tv via satellite, videocassette, ecc. Attraverso questi sistemi si dovrebbe ottenere il risultato di rispondere alla domanda di informazione da parte delle associazioni, collegandole con la Sardegna, la Regione e tra di loro. Il Fondo Sociale provvederà, in accordo alla normativa vigente, a stipulare contratti con soggetti operanti sul mercato dell'informazione che possano assicurare il raggiungimento di tali obiettivi.

##### **B. Il Messaggero Sardo**

Dal 2000. "Il Messaggero Sardo" sarà impostato secondo le seguenti indicazioni:

- costituzione e insediamento di un Comitato dei Garanti da parte della Regione, formato da tre componenti di cui uno nominato dalla Consulta per l'emigrazione;

- prevedere un maggiore spazio per il mondo dell'emigrazione;

- vedere il giornale anche come strumento di continuità, soprattutto nel mondo giovanile;

- istituzionalizzare collaborazioni nelle diverse realtà, individuando strumenti, figure e temi;

- fornire informazione anche in Sardegna, affinché diventi strumento di raccordo con i sardi residenti nell'Isola;

- diffondere il giornale in Sardegna, al fine di far conoscere le realtà delle comunità dei sardi residenti fuori dell'Isola;

- tradurre nella lingua del Paese di residenza almeno qualche articolo su tematiche inerenti il mondo dei giovani;

- introdurre il sistema degli inserti specifici.





### 3. Progetti Regionali

#### A. Attività culturali e promozione

Attività cui si intende attribuire una certa risonanza, caratterizzate da un maggiore impegno finanziario, possono essere organizzate direttamente dall'Amministrazione e/o realizzate dalla medesima anche in collaborazione con i Circoli e le Federazioni dei Circoli, le Associazioni di Tutela e/o la Federazione delle Associazioni di Tutela, che dovranno garantire standards organizzativi e amministrativo-contabili professionali, nonché adeguati curricula da parte di eventuali collaboratori esterni. Esse dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) interessare un territorio nazionale o vaste regioni di esso;
- b) coinvolgere ed interessare nel contempo la comunità sarda e quella ospitante;
- c) le iniziative e le manifestazioni pubbliche dovranno svolgersi in sedi di prestigio in modo che sia garantito il buon nome della Sardegna.

All'interno di queste iniziative sono ricomprese le cosiddette "Settimane Sarde" che hanno dato elevati ritorni di immagine, consenso, pubblicità e anche fatturato a favore della Sardegna. Un particolare rilievo verrà dato all'organizzazione di particolari iniziative, in occasione della celebrazione del Giubileo a Roma, anche in funzione della venuta dei sardi nell'Isola, provenienti da tutto il mondo. La programmazione e la gestione dell'iniziativa, dai molteplici risvolti economici, culturali e turistici, oltre che religiosi verrà prevista all'interno di un progetto coordinato anche con gli Organi dello Stato e le altre regioni d'Italia, prevedendo il coinvolgimento di tutte le Organizzazioni dei sardi nel mondo.

Le attività di cui ai Progetti Regionali verranno celebrate indicativamente in tutti gli Stati nei quali si trovano Circoli e Federazioni di Circoli riconosciuti. Nell'ambito di tali attività è prevista la realizzazione della Giornata regionale dell'emigrazione, da tenersi in Sardegna.

#### Settimane Sarde

Al fine di migliorare ulteriormente i livelli di qualità finora raggiunte nella realizzazione delle Settimane Sarde, se

ne limiterà il numero, concentrando in tal modo maggiori risorse per l'organizzazione di ciascuna di esse. Oltre a curare l'approccio promozionale verso l'esterno, particolare attenzione sarà posta nella scelta delle sedi di svolgimento, privilegiando i centri che offrono occasioni e situazioni strategiche per sviluppare relazioni e rapporti di scambi nel settore economico e culturale.

Si cercherà, inoltre, di superare la dimensione locale delle iniziative, coinvolgendo possibilmente nell'organizzazione non solo più Federazioni e/o più Associazioni di Tutela, ma anche altre istituzioni della Sardegna e altre regioni italiane.

Le "Settimane" potranno essere proposte anche dalle Federazioni le quali, in questo caso, dovranno presentare adeguati programmi esecutivi, corredati da dettagliati preventivi di spesa, entro il 30 marzo.

#### Attività interregionali ed interassessoriali

Nell'ambito degli indirizzi del presente Programma, il Fondo Sociale partecipa alle iniziative promosse in collaborazione con le altre regioni italiane (siano esse organizzate da soggetti pubblici e privati), eventualmente anche in collaborazione con altri Assessorati della Regione Sarda, con i quali comunque potrà concordare iniziative comuni all'estero.

Le modalità di partecipazione sono quelle concordate con i vari soggetti interessati alle iniziative, e verranno realizzate in raccordo con le strutture dell'emigrazione.

#### B. Biblioteche

Nell'ambito del settore informativo sarà previsto un adeguato stanziamento per un programma di acquisto di libri e strumenti multimediali, finalizzato al potenziamento delle biblioteche e mediateche dei Circoli e delle Associazioni.

Il programma di potenziamento sarà rivolto alla realizzazione di progetti di:

- specializzazione;
- informatizzazione;
- collegamenti a reti di biblioteche nazionali ed internazionali;
- mostre itineranti.

L'Amministrazione sosterrà preferibilmente i progetti che rendano un servizio reale all'utenza.

#### C. Formazione professionale, formazione operatori, giovani e donne

##### C 1. Formazione Professionale

L'art. 19 della Legge 7/91 prevede tra i Progetti Regionali la possibilità di tenere corsi di formazione professionale in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con i Ministeri competenti, per rendere possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati e all'estero, laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti.

Il citato articolo 19 stabilisce che i corsi costituiscano parte integrante del Programma annuale della Formazione Professionale di cui all'art. 13 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 47 e hanno per contenuto specifico, così come recita il punto 4:

- a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale-imprenditoriale dell'emigrato nella realtà extraisolana d'elezione;
- b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.

Il presente Programma stabilisce che la Formazione Professionale potrà essere effettuata da strutture pubbliche e/o private, ancora tra le comunità sarde nell'America Latina, in considerazione dei risultati incontrati nelle esperienze del precedente triennio.

Per quanto riguarda, invece, lo spazio europeo potranno essere presi in considerazione soltanto programmi cofinanziati in regime di "partenariato" tra le diverse aree europee, in cui il contributo regionale integri quello dell'Unione Europea e/o di altre istituzioni straniere. Per quanto riguarda il suddetto punto b) sarà viceversa studiato un programma di F.P., da realizzarsi in Sardegna, nell'ambito del Piano regionale di F.P. Un tale progetto partirà dall'analisi e dallo studio di oggettive esigenze e verrà affidato ad enti che operino nell'ambito della formazione professionale.

L'Amministrazione promuoverà tutte le iniziative possibili a livello nazionale e



comunitario per attivare le risorse possibili a tali livelli.

## **C 2. Seminari di formazione per operatori di Circoli e Associazioni di sardi**

Il Fondo Sociale provvede a organizzare, ai sensi dell'art 19 L.R. 7/91 comma 3 p. a) e d), nell'ambito di conferenze, dibattiti e seminari, seminari di formazione e aggiornamento per operatori culturali e amministrativi dei Circoli dei sardi, finalizzati al rinnovamento della classe dirigente delle Organizzazioni dei sardi nel mondo.

Tali iniziative saranno organizzate e realizzate in collaborazione con le Federazioni dei Circoli o, in caso di mancata costituzione di queste, con Circoli coordinatori, individuati dal Fondo Sociale. Le stesse Federazioni effettueranno capillarmente la selezione dei partecipanti tra giovani dirigenti e potenziali animatori. I Progetti prevedono contestualmente - ove possibile - seminari di aggiornamento per i dirigenti, vertenti su materie attinenti i processi migratori, l'organizzazione e la legislazione regionale, la gestione delle Organizzazioni dei sardi nel mondo, le problematiche inerenti l'elaborazione e l'attuazione di progetti degli emigrati, la progettazione delle attività e costruzione di risultati.

Gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende perseguire sono:

- far acquisire ai partecipanti competenze inerenti l'area gestionale, organizzativa e relazionale;
- far acquisire ai partecipanti conoscenze generali sulla legislazione dello Stato ospitante e italiana, con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alle normative riguardanti la Regione Sarda;
- analizzare le possibilità di investimenti nella Regione Sardegna e le relative disposizioni delle leggi Comunitarie, nazionali e regionali;
- integrare la formazione culturale dei partecipanti con lezioni e dibattiti sulle tradizioni, la storia, l'ambiente e l'arte della Sardegna, nonché sui valori propri della cultura sarda.

Il personale docente sarà individuato a cura dell'Amministrazione, concordemente alle Federazioni organizzanti,

tra qualificati esperti, cultori della materia e professori universitari. Si farà ricorso ai funzionari del Fondo-Sociale per le parti inerenti all'area gestionale, organizzativa e relazionale delle Organizzazioni, all'esposizione dei criteri di rendicontazione e di gestione del Bilancio del Fondo, alla legislazione sull'emigrazione, alle problematiche relative alla definizione degli obiettivi da conseguire e dei programmi da attuare, alla verifica della rispondenza dei risultati raggiunti.

L'attività didattica, di carattere seminariale, verrà, comunque, realizzata tenuto conto dei moderni criteri e tecnologie d'insegnamento. Per tale motivo, e allo scopo di migliorare i risultati conseguiti nelle edizioni precedenti, si ritiene che tali seminari dovranno avvalersi della figura del "tutor", da individuare anche tra i giovani dirigenti delle Federazioni, le cui funzioni specifiche dovranno mirare non solo a garantire una corretta organizzazione logistica e didattica dell'iniziativa, ma soprattutto ad assicurare la formazione globale dei partecipanti, attraverso il coordinamento dei contenuti e dei processi di apprendimento. Inoltre, il costante rapporto con il Fondo Sociale sia sull'organizzazione che sull'andamento del percorso formativo potrà assicurare idonei supporti organizzativi, e indicare eventuali innovazioni e diverse linee di intervento.

L'attività di formazione per operatori, conclusa la sua fase sperimentale nel triennio precedente, dovrà necessariamente seguire un modulo più definito ed omogeneo, al fine di giungere a risultati più rispondenti alle esigenze e alle aspettative di tutti.

In considerazione dell'esperienza pregressa i progetti delle Federazioni e dei Circoli che intendono realizzare i corsi dovranno presentare i seguenti requisiti:

- 1.** Numero dei Partecipanti: non superiore a 20 e non inferiore a 12, in modo che l'applicazione del modulo formativo risulti più diretta ed efficace per effetto del numero contenuto di partecipanti;
- 2.** Requisiti: giovani che siano coinvolti attivamente nella vita del Circolo;
- 3.** Durata dei corsi: 5/6 giorni, continuativi o, in alternativa, due moduli di non meno, 3 giorni ciascuno, in

modo da assicurare l'intensità del progetto formativo, la cui attività sarà preferibilmente svolta tra la mattina e il pomeriggio. I responsabili (tutors) individueranno, in ciascun Paese, il periodo più favorevole compatibilmente con la maggiore disponibilità dei giovani e i loro impegni:

**4.** Tematiche dei corsi: 1) problematiche inerenti gli aspetti economici, storici, socio-culturali, territoriali, ambientali e naturalistici della Sardegna;

**2)** legislazione regionale e locale in materia di associazionismo in emigrazione (obblighi e agevolazioni);

**3)** adempimenti amministrativo-contabili della organizzazioni;

**4)** esercitazioni pratiche (amministrativo-contabili e di programmazione);

**5)** utilizzo tecnologie informatiche (Internet);

**6)** elementi di lingua e cultura sarda;

**7)** altri argomenti scelti a cura della Federazione in funzioni di particolari esigenze locali di natura sociale, imprenditoriale, previdenziale ecc.

**5.** Buona conoscenza della lingua italiana dei partecipanti.

Poiché dall'esperienza del triennio precedente è emersa la necessità di coinvolgere in questa attività informativa anche i dirigenti meno giovani si ritiene che iniziative analoghe potranno tenersi contestualmente allo svolgimento dei seminari riservati ai giovani.

E' opportuno che tali sessioni di aggiornamento siano rivolte a gruppi egualmente ristretti, della durata massima di due giorni e che possono utilizzare le concomitanti presenze di docenti e formatori.

L'elenco contenente i nominativi e le generalità dei destinatari dei suddetti progetti formativi, i quali saranno individuati tenuto conto dei criteri sopra esposti dovrà essere trasmesso al Fondo Sociale entro il 30 Marzo.

Il costo previsto per l'attuazione di ciascun seminario sarà di L. 20.000.000, anche in relazione sia al numero dei partecipanti sia alla sede di svolgimento.

I soggetti organizzatori dei seminari dovranno allegare al progetto un dettagliato preventivo di spesa che tenga conto delle seguenti indicazioni:



- 1) spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti max 65%
- 2) compensi e rimborsi per docenti e tutor max 25%
- 3) spese di segreteria organizzativa materiale didattico e attrezzature: max 10%

Per una migliore e puntuale organizzazione delle iniziative le Federazioni e i Circoli Coordinatori collaboreranno con il Fondo Sociale per quanto attiene alle modalità e ai criteri di attuazione inerenti lo svolgimento delle suddette attività.

### C 3. Giovani

Le giovani generazioni rappresentano l'elemento indispensabile di continuità tra il mondo dell'emigrazione sarda - che ormai è investito da inevitabili processi di invecchiamento - e la Sardegna stessa.

Infatti se l'Amministrazione non indirizzerà tutti i suoi sforzi a mantenere vivo tra i giovani l'interesse per la Sardegna, sarà inevitabile che questi ultimi si distacchino da essa compromettendo così tutto quel patrimonio di risorse umane e materiali e di rapporti accumulati dall'istituzione in circa mezzo secolo di presenza in questo campo.

Pertanto è necessario che i giovani vengano considerati come elemento fondamentale delle associazioni dei sardi all'estero, all'interno delle quali debbono essere chiamati a rivestire anche responsabilità gestionali.

A seguito dei soddisfacenti risultati ottenuti negli anni precedenti sia con la realizzazione dei seminari di formazione, sia con Stage per giovani sardi emigrati, sia con i Convegni dei giovani, organizzati in diversi paesi, il Fondo Sociale continuerà a realizzare simili eventi in modo da favorire la reciproca conoscenza e il confronto tra le diverse realtà economico-sociali dei paesi di residenza.

Frutto di questa esperienza è anche la creazione del Coordinamento dei Giovani Sardi nel Mondo (GISAM), il cui obiettivo è partecipare attivamente allo sviluppo e alla crescita della Sardegna, alla valorizzazione e alla diffusione del suo patrimonio.

E' opportuno, quindi, che nell'ambito di ciascun Circolo e di ciascuna Federazione venga designato un responsabile dei giovani per curare la programmazione delle iniziative rivolte ai giovani e per i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni diverse da quella di appartenenza.

Nell'ambito di tali iniziative il Bilancio del Fondo Sociale stanzerà L. 100.000.000.- per tutte le attività previste, in particolare per l'organizzazione di incontri del coordinamento GISAM o per gruppi selezionati di giovani.

### C 4. Donne

Nel 1. Convegno sulle "Donne sarde in emigrazione", organizzato dalla Federazione dei Circoli dell'Olanda svoltosi a Maastricht, e nel Seminario Mondiale "Donna in emigrazione", organizzato dal Consiglio Generale Italiani all'estero, è emersa con forza la necessità di affrontare le problematiche inerenti al mondo femminile in emigrazione. Partendo dal presupposto che la donna ha svolto un ruolo fondamentale nella politica culturale all'estero, si vuole fare in modo che esse possano continuare a trasmettere alle future generazioni il patrimonio della cultura e dei valori della Sardegna. Infatti ad essa, da sempre è demandato il compito di trasmettere la lingua e la cultura ai figli in una realtà estranea, impartire loro l'educazione in un ambiente nuovo e diverso, cercando di favorire la piena integrazione nel Paese di accogliimento, e allo stesso tempo, mantenendo la propria identità d'origine. Donde la necessità di dar loro gli strumenti necessari per migliorare e valorizzare sia la loro condizione che la loro funzione nella realtà sociale del nuovo Paese di residenza.

La costituzione del "Movimento delle Donne Sarde in Europa", scaturito dai lavori del Convegno di Maastricht, è stato il primo passo per creare una rete di verifiche tra le donne sarde emigrate e per stimolare coordinamenti con altri comitati e movimenti, al fine di elaborare precisi progetti di intervento che consentano la piena partecipazione delle donne nel campo politico, sociale e culturale nel Paese di accogliimento. Infatti, il documento finale, redatto dalle rappresentanti dei diver-

si Paesi, pone l'accento sulla necessità di conoscenze concrete sulla condizione delle donne.

Alla luce di tutto ciò il Fondo Sociale continuerà a promuovere iniziative concrete per rafforzare la presenza attiva delle donne nelle Associazioni, Circoli e Federazioni e per assicurare la loro presenza alle attività formative, e facilitare l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e il raggiungimento di nuove professionalità.

### D. Studi e ricerche

Premesso che parte di questi interventi rientrano nella legge regionale sulla lingua e la cultura sarda in vigore dal 1998, va sottolineato che in questo ambito rientra la parte di "Progetti Regionali", di cui allo stesso art. 19, rivolti agli studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti il mondo dell'emigrazione, con riguardo alla cultura economia, salute e istruzione, da realizzarsi anche in raccordo con gli Assessorati regionali competenti.

E' evidente che il fenomeno migratorio nella sua evoluzione, e la composizione e i problemi delle comunità sarde nel mondo presentano un livello di complessità, estensione e varietà che implicano un aggiornamento continuo. A questo proposito occorre continuare a ricercare sul campo in modo da poter disporre di un quadro aggiornato di dati e di input che consentano al politico e all'amministratore di operare con cognizione di causa.

Occorre soprattutto accertare quali siano le potenzialità economiche di questa realtà in modo da dare indicazioni precise alle istituzioni pubbliche e private che in Sardegna si occupano di questi problemi.

Saranno individuati soggetti (singoli e collettivi, istituzionali e privati) cui affidare con apposite convenzioni, studi in questo campo.

Per ragioni di opportunità potranno essere attribuite iniziative di studio e di ricerca a Circoli, Federazioni e Associazioni di Tutela che già operano nel mondo dell'emigrazione

Le ricerche verteranno su argomenti sociali, economici, culturali, sanitari, amministrativi e storici



### **E. Solidarietà, integrazione sociale e soggiorni**

*Lo spirito della legge è rivolto a sviluppare la solidarietà e l'integrazione sociale.*

*Un programma specifico sarà rivolto alle comunità sarde che conoscono frange dei propri rappresentanti in serie difficoltà, soprattutto in quei contesti geografici in cui si riscontra una debolezza economica strutturale (America Latina) o congiunturale (parti dell'Europa).*

*Si ritiene opportuno individuare nelle Organizzazioni dei sardi nel mondo, in quanto soggetti istituzionalmente a ciò deputati, i referenti più naturali per quest'attività.*

*Tuttavia, onde garantire l'obiettività della ricerca, sarà il Fondo Sociale a curarne gli aspetti gestionali e di coordinamento.*

*Tra le iniziative di solidarietà rientrano quelle di gratificazione degli emigrati di lunga durata, per i quali vanno ricercati momenti di riconoscimento dei loro meriti in occasioni di rilevanza e risonanza esterna. Tale riconoscimento verrà attribuito a sardi residenti fuori della Sardegna con i seguenti requisiti:*

- più anzianità in emigrazione:
- distinzione nel campo culturale (arte, poesia, cinema) o nell'attività economica:
- distinzione per l'impegno sociale nel mondo dell'emigrazione.

*Al riguardo sarà definito un apposito regolamento che dovrà prevedere, comunque, la consegna del premio in occasione delle seguenti manifestazioni: 1° Maggio a Cagliari.*

*Festa del Redentore a Nuoro, La Cavalcata Sarda a Sassari e la Sartiglia ad Oristano.*

*La premiazione si svolgerà nell'ambito delle suddette iniziative o in altre particolari manifestazioni.*

*Il regolamento con i criteri e modalità di assegnazione dei premi sarà sottoposto al parere della Consulta per l'emigrazione.*

*La materia dei servizi socio-assistenziali della Regione Sarda - nella quale rientrano gli interventi previsti dalla L.R. 7/91 e relativo decreto di attuazione per "sussidi agli emigrati" e "trasporti salme" - è in evoluzione. Infatti le competenze attribuite oggi ai diversi*

*Assessorati regionali stanno per essere raggruppate sotto un'unica voce e trasferite agli Enti locali, in quanto più vicini ai bisogni immediati della popolazione.*

*A tutt'oggi il "rientro degli emigrati" è trattato direttamente dai Comuni della Sardegna. Analoga destinazione avranno gli altri istituti assistenziali, con la legge di delega o trasferimento ai Comuni di alcune funzioni regionali.*

*Il Piano Triennale 1998-2000, a causa dei forti tagli del bilancio regionale, aveva escluso interventi diretti dell'Amministrazione in questo campo. Il perdurare o addirittura l'aggravarsi dell'attuale situazione di cassa e l'imminente risistemazione delle materie suggeriscono di mantenere in linea di principio lo stesso comportamento.*

*Tuttavia, per andare incontro alla pressante richiesta del mondo dell'emigrazione si mantiene un contenuto stanziamento nel bilancio del fondo Sociale per casi ritenuti eccezionalmente gravi.*

### **F. Trasporti**

*Nell'ambito Progetti Regionali sarà costituito un Comitato permanente, composto dall'istituzione regionale e da rappresentanti delle Organizzazioni del mondo dell'emigrazione, il cui compito sarà di affrontare le problematiche inerenti i collegamenti da e per la Sardegna.*

*L'obiettivo è di raggiungere e definire accordi con tutte le società di trasporti per garantire le stesse agevolazioni anche ai sardi non residenti, e ai loro discendenti, nell'attesa che vengano definiti i termini per la continuità territoriale.*

### **G. Variazioni di Programma**

*Le cifre stanziare per i Progetti Regionali potranno essere utilizzate in maniera flessibile all'interno degli stessi con semplice provvedimento assessoriale. Impinguamenti e variazioni di bilancio potranno essere disposti con decreto dell'Assessore.*

*La Consulta sarà convocata per esprimere i pareri di competenza secondo quanto previsto dalla L.R. n° 7/91, art. 24.*

## **IV - Amministrazione, informazione e controllo**

*Si tratta di attività tipiche della struttura regionale che vengono svolte dagli uffici del Fondo Sociale.*

*L'attività dell'amministrazione dovrà, rientrare anch'essa nel Piano triennale ed articolarsi in progetti di produttività annuale, i quali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:*

**a)** *impiego del personale in modo flessibile per fronteggiare le varie attività scaturenti dagli adempimenti del Programma annuale;*

**b)** *adempimento agli obblighi burocratici ed amministrativi nel modo più spedito possibile, realizzando istruttorie contestuali - come previsto dalla L.R. 40/90 sui procedimenti amministrativi - nelle sedi delle stesse Federazioni dei Circoli, in modo da evitare i tempi morti della spedizione dei documenti, della richiesta di chiarimenti e delle incomprendimenti che spesso derivano dalla distanza dell'utente;*

**c)** *assicurare una puntuale attività di informazione alle strutture dei sardi nel mondo e ai singoli emigrati;*

**d)** *porre in essere tutte le attività necessarie per far funzionare gli organismi previsti dalla legge.*

### **Rapporti e relazioni istituzionali**

*Nell'ambito d'intervento regolato dal presente Programma l'aspetto dei rapporti e delle relazioni acquisisce un ruolo fondamentale, in quanto attività non meramente formale ma di sostanza. Essa dovrà essere svolta esclusivamente dall'Amministrazione regionale per quanto riguarda i rapporti istituzionali, amministrativi, contabili e di rappresentanza.*

*Quest'ultima parte potrà essere delegata alla Consulta in quanto organo della Regione, con esclusione delle attività tipicamente amministrative. Viceversa, i rapporti culturali potranno essere tenuti, sulla base di appositi programmi già concordati con l'Amministrazione, da rappresentanti della Organizzazione dei sardi nel mondo.*

*Nell'arco dell'anno il Fondo Sociale effettuerà delle specifiche missioni secondo un piano che prevede l'incontro, nelle sedi dei Circoli, con le sue comunità in Italia e all'estero. Le atti-*



vità dei suddetti incontri consistono in:  
- Illustrazione delle attività, dei programmi, delle leggi e dei regolamenti della Regione d'interesse per le comunità:

- Orientamenti amministrativi, indirizzi programmatici:

- Raccolta dei suggerimenti, dei problemi e delle esigenze delle comunità:

- Partecipazione a manifestazioni di rilevante interesse per la Sardegna:

- Organizzazione di stages e seminari formativi per dirigenti di Circoli e per i giovani.

Le Associazioni di Tutela e la Federazione delle Associazioni di Tutela potranno svolgere le attività di presenza in Italia continentale e all'estero, espressamente previste nel programma approvato dal Fondo Sociale. Nell'ipotesi che queste ne esulino, dovranno ottenere previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 p. 7) della L.R. 7/91. Se l'Amministrazione non intende concedere tale autorizzazione dovrà esprimersi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, fisserà i criteri di spesa per le attività all'estero e nell'Italia continentale di queste Organizzazioni, il cui tetto nell'ambito del contributo concesso, non potrà superare quello ragionevolmente consentito dall'espletamento di attività sociali e di volontariato.

Le Federazioni dei Circoli nei limiti dei loro contributi annuali potranno effettuare incontri, partecipare a seminari, convegni e congressi di altre Federazioni o delle Associazioni di tutela, ai fini di una migliore integrazione dei rispettivi programmi di attività.

### **Gli strumenti**

Sono strumenti per l'attuazione del Piano:

1. Le leggi regionali n. 7 del 1991, n. 10/65 e 40/90;

2. Il Bilancio del Fondo Sociale;

3. Il Fondo Sociale.

1. La L.R. n. 7 del 1991 con il suo regolamento di attuazione D.P.G. n. 191 del 1991 costituisce la fonte normativa del presente Programma, il quale ne attua gli indirizzi e gli obiettivi. La L.R. 10/65 sul Fondo Sociale costituisce la fonte per le attività del Comitato del Fondo. La L.R. n. 40/90

regola l'accesso alla documentazione e la partecipazione ai procedimenti amministrativi, e si applica per la parte che riguarda l'utenza e i criteri di erogazione dei contributi.

2. Il Bilancio del Fondo Sociale consente una previsione di tipo triennale nel settore dell'emigrazione grazie al fatto che la L.R. 7/91, all'art. 39, fissa il limite di spesa, a partire dal 1991 in L. 6.130.000.000.= annui. Si farà fronte alle spese previste dal presente Programma utilizzando le entrate ordinarie del Bilancio del Fondo Sociale.

3. Gli obiettivi del Programma saranno attuati da tutti i soggetti chiamati a farne parte, sotto il coordinamento del Fondo Sociale. Altri strumenti saranno i gruppi di lavoro della Consulta regionale per l'emigrazione e il Comitato di Presidenza che, eventualmente integrati da qualificati consulenti esterni, daranno il giudizio sulle proposte relative alle attività sociali, di servizio e culturali, da includere nei programmi. Allo scopo di attuare un più puntuale servizio d'informazione al vasto bacino di utenza dei sardi nel mondo il Fondo Sociale intende dotarsi di un "Centro di documentazione", adeguatamente attrezzato di apparecchiature telefoniche audiovisive e telematiche. Tale strumento sarà istituito nell'ambito dell'Ufficio di Consulenza previsto dalla L.R. n. 7/9 art. 23 e sarà realizzato in raccordo con le Associazioni di Tutela e le Federazioni dei Circoli. Esso, coerentemente con gli obiettivi previsti dalla legge, non solo conserverà la memoria storica dell'emigrazione sarda, ma curerà l'aspetto dell'informazione e cercherà un raccordo con le Organizzazioni per fornire una più puntuale e tempestiva assistenza tecnica e amministrativa sui programmi i progetti e le attività della Regione. Esso sarà composto oltre che da personale dell'Amministrazione anche da altro assunto con la legge sui Lavori Socialmente Utili o contratti di consulenza ex art. 34.

4. Sarà cura dell'Amministrazione individuare un organo di valutazione esterno al Fondo Sociale in grado di giudicare i risultati, l'efficacia e l'efficienza dell'intervento del presente Programma.

## **VI- Le procedure**

Il Programma annuale sarà approvato dalla Giunta Regionale.

I contributi ai Circoli e alle Organizzazioni dei sardi nel mondo verranno concessi secondo i seguenti limiti:

1) La natura dell'intervento regionale presenta il carattere di contributo. Pertanto esso non può coprire, ai sensi della L.R. 7/91, tutto il costo dell'attività, ma può arrivare a limiti percentuali stabiliti dalle stesse norme.

2) L'intervento regionale parte con un apposito procedimento amministrativo che può iniziare: a) d'ufficio, per i progetti regionali, b) su domanda per gli altri soggetti beneficiari di contributi.

3) I Circoli e le Associazioni di Tutela per ottenere il contributo regionale dovranno fare apposita domanda che, ai sensi dell'art. 10 L.R. 7/91, scade perentoriamente entro il 30 marzo. La domanda, a pena di esclusione - essendo all'origine del procedimento amministrativo - dovrà essere rinnovata ogni anno, anche se il contributo è previsto nel Piano Triennale. Viceversa per le Federazioni di Circoli e la Federazione delle Associazioni di Tutela il procedimento inizia d'ufficio.

4) L'Amministrazione, per gli interventi del Piano Triennale e del Programma Annuale, e tenuta, ai sensi dell'art. 19 comma primo L.R. 40/90, a predeterminare i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Dal che si deduce che anche i soggetti come le Federazioni dei Circoli - che dovranno erogare contributi per conto della Regione - dovranno attenersi ai criteri e alle modalità indicate dal Fondo Sociale.

5) Ai sensi del comma terzo del citato art. 19 della L.R. 40/90 va fatto presente che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici superiori a 50 milioni di lire è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte di revisori iscritti agli appositi Albi professionali.

6) Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.P.G.R. n° 191/91, ossia del Regolamento di attuazione della legge 7/91, le spese sostenute dai Circoli, dalle Associazioni e dalle Federazioni soggette a



contributo debbono essere "comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti". Nella fattispecie, la regolarità si riferisce al sistema fiscale del paese dove viene effettuata l'operazione finanziaria.

Col presente Programma si ribadisce che ai fini di semplificazione amministrativa, i Circoli e le Federazioni dei Circoli debbano inviare al Fondo Sociale, oltre alla documentazione prevista dal D.P.G.R. 191/91 art. 8, esclusivamente il rendiconto (la distinta delle spese), con precisa e dettagliata indicazione di tutti gli estremi dei documenti (numero, data, importo, dati ditta fornitrice,) e della causale della spesa (descrizione servizio prestato), mantenendo nella propria sede gli originali dei documenti riportati nella distinta, a disposizione per ogni verifica, richiesta o ispezione dell'Amministrazione Regionale per almeno cinque anni. Quest'ultima farà, infatti, una prima verifica di merito sulla gestione dell'attività riservandosi, caso per caso, quella sulla legittimità della spesa.

Dovranno essere inviati al Fondo Sociale, compatibilmente con i rispettivi sistemi fiscali, gli originali dei giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dei Progetti Regionali, di cui all'art. 19 della L.R. 7/91, con un esauriente relazione sugli esiti organizzativi e gli obiettivi raggiunti.

Le Associazioni di Tutela e la Federazione delle Associazioni dovranno rendicontare, in originale, direttamente al Fondo Sociale.

Il contributo regionale potrà essere concesso sia per manifestazioni singole che per il programma nel suo insieme, presentato dal soggetto che ne fa richiesta. Qualora il contributo non consenta la realizzazione del programma proposto, il beneficiario potrà adattarlo al finanziamento concesso e realizzare una parte di esso, nel rispetto delle percentuali massime, stabilite dalla L.R. 7/91, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione.

L'ammissibilità a rendicontazione delle spese va commisurata alla natura dell'iniziativa.

Non potranno essere rimborsate cifre sostenute per viaggi, soggiorni e convegnistica che superino i limiti che, ragio-

nevolmente, questi tipi di attività debbono possedere, anche in riferimento all'attività svolta dalle Organizzazioni in questione. L'Assessore del Lavoro stabilirà con propria Circolare, i limiti e i criteri di ammissibilità delle spese sostenute dalle Organizzazioni dei Circoli dei sardi nel mondo.

Potranno essere introdotte variazioni al presente Programma e al bilancio del Fondo Sociale con decreto dell'Assessore del Lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 111/86.

L'Assessore potrà procedere ad assestamenti e a innovazioni dell'impianto programmatico in presenza di particolari eventi che, per urgenza e imprevedibilità, non potevano essere ricompresi nella programmazione triennale e annuale. L'Assessore è pertanto autorizzato ad utilizzare a questo scopo ulteriori stanziamenti del Bilancio del Fondo Sociale che si rendessero disponibili.

### **Criteri e modalità di concessione dei contributi**

Potranno beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n° 7/91:

- i Circoli degli emigrati sardi; - le Federazioni dei Circoli degli emigrati; - le Associazioni di Tutela degli Emigrati; - la Federazione delle Associazioni di Tutela;

### **Circoli e Federazioni di circoli**

Nel 2000 sull'importo di L.3.000.000.000, a ciascuna Federazione o direttamente ai Circoli ove non esista Federazione, verrà attribuita:

1) Quota pari al 30% dello stanziamento previsto, ai sensi dei già citati articoli 7, 12 e 13 della L.R. 7/91 in relazione sia al numero complessivo dei Circoli in tutto il mondo (131), sia al numero degli stessi in ogni singola nazione.

2) Quota pari al 40% dello stanziamento, calcolata in relazione all'entità della collettività dei sardi presenti in ciascun Paese ospitante, secondo i dati ufficiali dello Stato Italiano;

3) Quota pari al 30% dello stanziamento, calcolata in considerazione delle difficoltà e degli svantaggi conseguenti ai problemi linguistici e relazionali connessi alla residenza all'estero, in relazione all'ubicazione ed estensione

territoriale del Paese ospitante, alla distanza dalla Sardegna e delle Organizzazioni tra loro.

### **Tale quota sarà differenziata come segue:**

- Olanda (6 Circoli) 10%
- Belgio (7 Circoli) 13%
- Francia (15 Circoli) 15%
- Germania (19 Circoli) 18%
- Svizzera (9 Circoli) 15%
- Argentina (9 Circoli) 13%
- U.S.A (1 Circolo) 1%
- Perù (1 Circolo) 1%
- Brasile (4 Circoli) 4%
- Australia (4 Circoli) 3%
- Canada (4 Circoli) 7%

Verrà concesso un ulteriore contributo in favore dei Circoli definiti "sede di prestigio", da rendicontare secondo l'art. 7 della L.R. 7/91, che saranno posti sotto il controllo diretto della Federazione. La "sede di prestigio" dovrà garantire l'apertura per un minimo di 20 ore, ripartite nel corso di tutta la settimana.

A tali sedi, verrà attribuito un contributo ulteriore di L. 25.000.000, per un importo totale non superiore a L.175.000.000.

L'importo di L. 407.000.000, destinato alle Federazioni dei Circoli sarà ripartito come segue:

Italia: 105.000.000.  
Germania: 75.000.000.  
Francia: 60.000.000.  
Svizzera: 45.000.000.  
Argentina: 42.000.000.  
Belgio: 40.000.000.  
Olanda: 40.000.000.

### **Per i Paesi extraeuropei**

Laddove non esiste la Federazione, fermi restando i criteri di determinazione sopra esposti, il contributo a ciascun Circolo verrà definito dall'Amministrazione. Questa è autorizzata altresì a destinare per iniziative comuni e di coordinamento, attribuendone la gestione ad un Circolo o a un qualificato referente, una quota delle risorse complessivamente ad essi assegnate.

I contributi saranno concessi su istanza dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge, che inoltreranno la



domanda su apposita modulistica, predisposta dal Fondo Sociale o ad essa conforme, entro il 30 marzo, ai sensi della L.R. n° 7/91.

## Principi generali

Nella determinazione dei contributi da erogare in favore dei Circoli, le Federazioni dovranno tener conto oltre che del bilancio preventivo e consuntivo, nonché del corredo documentale previsto dalla vigente normativa (art. 8 D.P.G.R. 191/91), della funzionalità e operatività dei Circoli. In particolare occorrerà tener conto dei seguenti parametri:

- costo della vita;
- capacità di programmazione delle attività e delle iniziative;
- capacità di reperimento fondi e sponsors;
- presenza del "settore giovani" e del "settore donne";
- partecipazione alla vita sociale, culturale e politica della Comunità italiana nei paesi di residenza;
- bacino d'utenza;
- distanze interne tra le Organizzazioni;
- rispondenza tra programmazione e realizzazione delle iniziative;
- attività di promozione della Sardegna;
- n° dei soci tesserati (con quota sociale regolarmente versata);
- dotazione di strumenti telematici;
- attività di biblioteca;
- attività di informazione.
- attività di consulenza e servizi (disbrigo pratiche consolari - osservatorio lavoro - trasporti da e per la Sardegna - traduzioni - rientri - pensioni, previdenza, assistenza sanitaria, scolastica e linguistica e varie).

Il Fondo Sociale provvederà alla concessione dei contributi di cui agli artt. 7 - 12 e 13 della L.R. 7/91 ai Circoli e alle Federazioni dei Circoli, attribuendo a ciascuna di esse una quota.

Le somme verranno erogate previo invio da parte delle Federazioni di un piano di utilizzo, elaborato e approvato dall'Organo Statutario più rappresentativo, quale il Direttivo o il Consiglio Nazionale delle Federazioni stesse. Tale ripartizione avverrà con chiara indicazione del tipo di contributo secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 7/91, coerente con i principi generali del Piano Triennale e corredata da esauriente motivazione per ogni singolo beneficiario.

In caso di inerzia o di pendenze amministrative il Fondo Sociale provvederà ad erogare direttamente i contributi ai Circoli nella misura del 70% della quota assegnata alla Federazione, mentre il rimanente 30% sarà ripartito tra le rimanenti Federazioni adempienti, nel rispetto dei parametri del presente Piano.

In tutti i casi le Federazioni che avranno effettuato i piani di riparto potranno chiedere al Fondo Sociale di provvedere direttamente ai pagamenti ai Circoli. Le Federazioni ricevuti i contributi regionali dovranno provvedere immediatamente all'accreditamento delle somme a favore dei beneficiari nel rispetto del piano di utilizzo sopraccitato, nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 p. 3 del D.P.G.R. 191/91.

## B - Le associazioni di tutela e federazione

I contributi alle Associazioni di Tutela verranno concessi sulla base dei seguenti criteri:

**a)** esistenza sul territorio regionale di strutture operative, che andranno a formare una quota del contributo regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. 7/91;

**b)** Attività e Programmi:

- progetti cofinanziati dall'Unione Europea o altre istituzioni pubbliche;
- servizi resi alle Organizzazioni dei sardi nel mondo;
- attività nei settori dei giovani e delle donne;
- programmazione di attività e relativa capacità storica di realizzazione;
- utilizzo di strumenti telematici e informatici;
- attività d'informazione (diffusione notiziari, news letters, ecc.);
- attività di formazione professionale in favore dei sardi residenti all'estero;
- assistenza legale, sociale e sanitaria ai sardi nel mondo e a quelli di rientro.

Per le attività e i programmi il Fondo Sociale affiderà alla Federazione una somma da ripartire tra le Associazioni, o da destinare ad attività comuni eventualmente anche con vincoli di destinazione o con l'indicazione di priorità.

La quota di cui ai punti a) e b) verrà ripartita secondo i seguenti criteri:

**1.** Alla Federazione delle Associazioni verrà attribuito un contributo per lo

svolgimento di attività pari al 5% della somma complessivamente stanziata nel presente Bilancio a favore delle Associazioni di Tutela. Tale contributo sarà subordinato alla approvazione, da parte dell'Assessorato del Lavoro, di un programma esecutivo delle attività, che la stessa Federazione avrà cura di presentare.

**2.** A ciascuna Associazione, per il funzionamento di una sede adibita esclusivamente ai fini statutarie (art. 6 D.P.G.R. 191/91) dotata dei necessari strumenti operativi (telefono, fax, e con comprovata attività ecc.), verrà attribuita una quota fissa pari a L.25.000.000.

Un importo ulteriore di 24.000.000.-, verrà erogato affinché le Associazioni realizzino un servizio di assistenza sociale nei confronti dei sardi emigrati e delle loro famiglie.

Resta inteso che il contributo come sopra quantificato dovrà essere utilizzato per le spese indicate nel sopraccitato art. 6 D.P.G.R. 191/91, e regolarmente rendicontate con presentazione dei giustificativi in originale, e adeguata relazione finale sull'attività svolta.

La quota rimanente delle assegnazioni per il funzionamento delle Associazioni e per lo svolgimento delle attività potrà utilizzata per l'organizzazione di convegni di rilevanza regionale e dei congressi per il rinnovo delle cariche statutarie.

## Le risorse

Cap. n° 10041 del bilancio regionale L. 6.500.000.000.

Organizzazioni: 2000

**a)** circoli emigrati 3.367.000.000

**b)** federazioni dei circoli 670.000.000

**c)** federazione e associazioni di tutela 403.000.000

## Progetti regionali:

Attività culturali e promozionali, biblioteche, formazione professionale, quadri, dirigenti, studi e ricerche, giovani, donne, solidarietà e soggiorni 954.000.000

Messaggero sardo e informazione 954.000.000

Spese per funzionamento organismi, spese generali di rappresentanza 159.000.000

**Totale generale 6.500.000.000**

